



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
www.comune.bolzanovicentino.vi.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio n. 35 del 30.09.2009

TITOLO I

Norme generali

ART. 1: Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria nell'ambito del territorio comunale, ad integrazione di quanto stabilito dalle disposizioni contenute:

- a) nel titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- b) nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;
- c) nell'art. 116 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- d) nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, in seguito denominato regolamento nazionale;
- e) nella circolare 24 giugno 1993, n. 24 del ministero della sanità, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993;
- f) nella circolare 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192/1998;
- g) nella Legge 28.02.2001 n. 26 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01.03.2001;
- h) nella Legge 30.03.2001 n. 130 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2001.

ART. 2: Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale del governo e autorità sanitaria locale.
2. Fermo restando quanto il regolamento nazionale demanda espressamente alla competenza dell'U.L.S.S. (Unità Locale Socio Sanitaria), i compiti in materia sono affidati ai seguenti uffici o servizi:
 - a) L'ufficio di stato civile provvede agli adempimenti espressamente previsti dal relativo ordinamento, approvato con R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, e alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato;
 - b) L'ufficio funerario, funzionalmente assegnato al servizio demografico, provvede alla tenuta del registro delle sepolture e all'istruzione di tutte le pratiche amministrative relative ai servizi cimiteriali e ai trasporti delle salme, resti mortali, ossa o ceneri;
 - c) L'ufficio tecnico redige la pianta dei cimiteri, i piani regolatori cimiteriali e i progetti dei lavori da eseguirsi a cura del comune; dà esecuzione alle varie operazioni cimiteriali di competenza comunale (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, ecc.); esamina i progetti di costruzione o di ristrutturazione delle tombe private e li sottopone al parere della commissione edilizia e dell'U.L.S.S. e alla successiva approvazione del sindaco, a norma dell'art. 94 del Regolamento Nazionale; provvede al collaudo di tutte le opere murarie eseguite nei cimiteri;
 - d) L'ufficio contratti provvede alla stipulazione dei contratti relativi alle concessioni cimiteriali;
 - e) La polizia municipale vigila sull'eventuale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari su segnalazione di privati o di altri uffici comunali e provvede all'irrogazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa.

ART. 3: Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse generale, esplicitamente classificati gratuiti dalle vigenti disposizioni o dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il trasporto delle salme al locale di osservazione o all'obitorio;
- c) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- d) l'autorizzazione al seppellimento;
- e) i trasporti funebri, purché non siano richiesti servizi o trattamenti speciali, elencati nell'art. 9;
- f) la fornitura del cofano mortuario, se ricorrono le condizioni previste dai commi seguenti;
- g) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- h) il collocamento del cippo e della targhetta con le generalità del defunto, previsti nell'art. 70 del regolamento nazionale;
- i) la disposizione delle ossa nell'ossario comune.

2.bis) Sono servizi a pagamento:

- a) l'inumazione e l'esumazione delle salme, anche nel caso di trasferimento da altra sepoltura richiesta da privati;
- b) la tumulazione e l'estumulazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, anche se disposto d'ufficio o ordinato dall'autorità giudiziaria.

3. Il cofano mortuario è fornito gratuitamente dal Comune quando concorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) la sepoltura avvenga in uno dei cimiteri comunali mediante inumazione oppure mediante cremazione e dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- b) il trasporto si svolga interamente nell'ambito del territorio comunale, salvo l'eventuale trasporto della salma al più vicino forno crematorio e delle risultanti ceneri ad uno dei cimiteri comunali;
- c) per il trasporto non venga richiesto alcun trattamento o servizio speciale di cui all'art. 9.

4. Il cofano mortuario è comunque fornito gratuitamente dal comune ai defunti appartenenti a famiglie bisognose, tali risultanti da apposita attestazione del servizio sociale.

5. Il cofano mortuario fornito gratuitamente dal comune è esclusivamente quello più conveniente reperibile in commercio.

6. Ogni altro servizio è sottoposto al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri stabiliti dall'art. 68.

ART. 4: Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Le modalità del trasporto funebre e la forma di sepoltura sono autorizzate sulla base della volontà del defunto, espressa nelle forme di legge.

2. In assenza di disposizioni del defunto, la facoltà spetta al coniuge non legalmente separato; in mancanza, al parente più prossimo indicato secondo gli artt. 74 e segg. del Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti i predetti.

3. L'ordine suddetto trova applicazione in tutte le eventuali operazioni successive, salvo quanto previsto dall'art. 67. Qualora il coniuge superstite sia passato a nuove nozze è necessario il consenso dei discendenti maggiorenni del defunto; in mancanza, degli ascendenti ovvero, mancando anche questi, dei fratelli dello stesso defunto.

TITOLO II

Osservazione dei cadaveri e trasporti funebri

ART. 5: Deposito di osservazione delle salme e obitorio

1. Salvo il disposto dell'art. 12, 1° comma, del Regolamento Nazionale, le salme delle persone morte in abitazioni private sono tenute in osservazione nelle abitazioni stesse. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, deve essere assicurata dai familiari del defunto o da chi ha in uso l'abitazione.

2. Il trasporto delle salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal Sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero della salma della persona morta per cause accidentali o dall'autorità giudiziaria. Se il trasporto avviene prima che sia trascorso il periodo di osservazione, si applica l'art. 17 del Regolamento Nazionale.

ART. 6: Servizio dei trasporti funebri

1. Il servizio dei trasporti funebri nel territorio comunale viene eseguito in regime di libera concorrenza da ditte idonee, salvo che il comune si riservi l'esercizio del servizio con diritto di privativa, giusta la facoltà concessa dall'art. 1, n.8, del R.D.L. 15/10/1925, n. 2578.

2. In applicazione dell'art. 22 del Regolamento Nazionale, il Sindaco disciplina con propria ordinanza le modalità e l'orario dei trasporti funebri, i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per la sosta delle salme.

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'ULSS.

4. Per i trasporti da altri comuni, il personale del cimitero verifica l'integrità del sigillo posto sul feretro e la regolarità della documentazione, segnalando eventuali infrazioni all'ufficio funerario comunale.

5. Nel caso in cui il servizio dei trasporti funebri sia consentito in regime di libera concorrenza, il comune assicura il servizio di trasporto gratuito, ove ne ricorrano le condizioni, tramite affidamento del servizio ad idonea ditta nei modi di legge.

ART. 7: Funerali e soste per esequie

1. Nell'ambito del comune il funerale comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, locale di osservazione o obitorio, l'eventuale trasporto al luogo previsto per le onoranze civili o religiose, la sosta strettamente necessaria per tali onoranze e il proseguimento sino al cimitero o ad altra destinazione richiesta e autorizzata per la sepoltura.
2. La sosta per onoranze è consentita, a richiesta, anche per i trasporti da e per altri comuni e in generale per tutte le salme che hanno diritto alla sepoltura in uno dei cimiteri comunali a norma dell'art. 12, a prescindere dal luogo della morte e da quello del seppellimento.
3. La sosta è considerata servizio speciale a norma dell'art. 9.

ART. 8: Trasferimenti di salme prima del funerale

1. Salvo il caso di trasporto delle salme nel locale di osservazione o nell'obitorio, il sindaco può autorizzare, in caso di morte avvenuta in luogo di cura o comunque fuori dalla abitazione del defunto, il trasporto e la sosta della salma nell'abitazione stessa fino al momento del funerale, ove non ostino motivi di natura igienico-sanitaria o una diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Il trasporto deve avvenire in forma privata e senza corteo, utilizzando l'apposito carro regolamentare.
3. In applicazione dell'art. 17 del Regolamento Nazionale, qualora il trasporto venga eseguito durante il periodo di osservazione, sono vietate la chiusura del feretro e ogni altra operazione che possa ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 9: Trasporti a pagamento.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del Regolamento Nazionale, sono considerati servizi o trattamenti speciali per i trasporti funebri:
 - a) il trasporto della salma con mezzi diversi dal carro di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento Nazionale, compreso il trasporto a spalla del feretro, salvo il disposto del 4° comma dell'articolo seguente;
 - b) la richiesta di un cofano mortuario diverso da quello fornibile gratuitamente dal Comune, a norma dell'art. 3, commi 3° e 4°;
 - c) l'accompagnamento del corteo con composizioni floreali, poste sullo stesso carro trasportante il feretro o su altri mezzi o trasportate a braccia;
 - d) l'accompagnamento del corteo con strumenti musicali;
 - e) la richiesta di orari o percorsi diversi da quelli normalmente consentiti;
 - f) la richiesta di soste durante il percorso, compresa la sosta per onoranze funebri;
 - g) il trasporto di salme da o per altri comuni;
 - e) ogni altro servizio o trattamento relativo ai trasporti, non espressamente qualificato gratuito dal presente regolamento o dalle disposizioni emanate dal Sindaco a norma dell'art. 6, comma 2°.
2. Salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, la richiesta di uno o più dei servizi o trattamenti speciali indicati nel comma precedente comporta il pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

3. A norma dell'art. 19, commi secondo e terzo, del Regolamento Nazionale la Giunta può imporre il pagamento del diritto anche nel caso in cui il trasporto, nell'ambito del comune oppure da o per altro comune, sia eseguito da terzi.

ART. 10: Trasporti gratuiti

1. Il trasporto di salme, per il quale non venga richiesto alcuno dei servizi o trattamenti speciali indicati nel 1° comma dell'articolo precedente, è gratuito.

2. E' parimenti gratuito il trasporto di salme appartenenti a famiglie bisognose, tali risultanti da apposita attestazione del servizio sociale.

3. Nessun diritto é dovuto nei casi di trasporto effettuato da confraternite o dalle amministrazioni militari con mezzi propri, come previsto dall'art. 19, commi 2° e 4°, del Regolamento Nazionale.

4. L'uso di mezzi speciali di trasporto è consentito in esenzione di diritti quando trattasi del trasporto di ossa o ceneri.

5. Sono parimenti esenti da ogni diritto tutti i servizi o trattamenti speciali, quando il Sindaco li autorizzi espressamente per tributare speciali onoranze alle salme di persone illustri o particolarmente benemerite o per altri eccezionali motivi degni di particolare interesse.

TITOLO III Cimiteri

ART. 11: Elenco dei cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, il Comune provvede al seppellimento utilizzando i seguenti cimiteri:

- a) cimitero di Bolzano Vicentino - Capoluogo;
- b) cimitero della frazione Lisiera.

2. La sepoltura fuori dai cimiteri e' consentita con l'osservanza delle norme contenute nel capo XXI del Regolamento Nazionale.

ART. 12: Diritto di sepoltura nei cimiteri comunali

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento Nazionale, possono essere sepolti nei campi di inumazione e tumulate nei cimiteri comunali:

- a) le salme delle persone nate o che hanno la residenza nel Comune al momento del decesso o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni. Si prescinde dalla data di emigrazione se questa è stata

determinata dalla necessità di ricovero in casa di riposo per anziani. Identico diritto è riconosciuto ai cittadini iscritti o già iscritti, alle stesse condizioni, nell'AIRE del Comune;

b) le salme delle persone il cui coniuge non legalmente separato oppure un parente o affine entro il primo grado in linea retta (genitori, figli, suoceri, generi, nuore) o entro il secondo grado in linea collaterale (fratelli, cognati) siano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o siano già sepolti in un cimitero comunale.

2. Le norme del comma precedente si applicano anche alla dispersioni delle ceneri nel cinerario comune.

3. Il Sindaco può comunque disporre la sepoltura nei cimiteri comunali di altre salme per particolari benemerienze nei confronti del Comune o per altre ragioni di carattere eccezionale.

ART. 13: Orario di apertura al pubblico dei cimiteri

1. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri è stabilito dal Sindaco.

2. Il Sindaco può autorizzare le visite ai cimiteri fuori orario solo per gravi e comprovati motivi.

3. Per esigenze di carattere eccezionale, il Sindaco può disporre la chiusura dei cimiteri, anche senza preavviso.

TITOLO IV Inumazioni e Tumulazioni

ART. 14: Disposizioni generali

1. Per le inumazioni e per le tumulazioni si devono osservare le norme previste dal Regolamento Nazionale e quelle contemplate dal presente Regolamento.

2. La sepoltura nei campi destinati alle inumazioni deve essere effettuata iniziando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le tumulazioni consistono nella sepoltura in manufatto, comunque denominato, tale da escludere il contatto diretto del feretro o della cassetta con la nuda terra.

4. Tutte le sepolture a sistema di tumulazione sono date in concessione.

5. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

6. In attesa della costruzione del cinerario comune, le ceneri dei defunti di cui sia chiesta la dispersione sono collocate provvisoriamente in apposita cella ossario, con onere a carico del comune.

7. In attesa della costruzione delle nicchie cinerarie, sono utilizzate le celle ossario, fermi restando il canone e la durata stabilita per la concessione delle nicchie cinerarie.

ART. 15: Termini di esecuzione

1. Le inumazioni e le tumulazioni seguono immediatamente l'arrivo dei feretri al cimitero.
2. In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare la sosta della salma nella camera mortuaria del cimitero, previo pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale. Il seppellimento deve aver luogo non oltre le 48 ore successive.

ART. 16: Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo di proprietà comunale.
2. La tumulazione provvisoria è consentita su richiesta:
 - a) di coloro che hanno già ottenuto un'area per la costruzione di un sepolcro privato, sino alla sua agibilità;
 - b) di coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private;
 - c) di coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, purché il relativo progetto sia già stato approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, salvo il caso di ritardo da imputarsi al Comune o l'eventuale concessione di una proroga di durata non superiore a sei mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il Sindaco dispone l'inumazione del feretro in campo comune. Una volta inumata, la salma non potrà essere esumata prima che sia trascorso il normale periodo di rotazione.
5. Con modalità analoghe, il deposito provvisorio è concesso anche per le cassette ossario e per le urne cinerarie.
6. Il Sindaco può disporre il deposito provvisorio, gratuito o oneroso, anche in casi diversi da quelli indicati nel secondo comma, quando ricorrono speciali circostanze o esigenze.

ART. 17: Indicazione delle generalità dei defunti sulle sepolture

1. Sulle lapidi di chiusura delle sepolture a sistema di tumulazione (loculi, tombe di famiglia, celle ossario) devono essere indicate, a cura del concessionario, le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). Può essere applicata una fotografia del defunto.
2. Le donne coniugate o vedove devono essere indicate con il solo cognome originario o possono eventualmente aggiungere il cognome del marito.

3. In ogni caso devono essere indicate le esatte generalità anagrafiche, eventualmente seguite dal soprannome con cui il defunto era conosciuto.
4. Sulle tombe di famiglia o collettività deve essere indicato anche il cognome della famiglia o la denominazione dell'ente concessionario.
5. Trascorso un anno dalla sepoltura, qualora i familiari non abbiano provveduto ad installare sulla fossa una lapide o un cippo o altro monumento funebre riportante le generalità del defunto secondo le disposizioni contenute nei primi tre commi, il comune provvede ad applicare sul cippo di ciascuna fossa di inumazione la targhetta con le generalità del defunto.

ART. 18: Introduzione di cassette ossario o urne cinerarie in sepolture destinate ai feretri

1. E' consentita l'introduzione di cassette ossario o urne cinerarie nelle sepolture private individuali a sistema di tumulazione (loculi), quando sia richiesto per riunire ossa o ceneri alle salme di congiunti ivi tumulati, fino all'esaurimento della capienza.
2. E' consentita l'inumazione di ossa o ceneri in fossa a condizione che vi sia già sepolta la salma di un congiunto e che le ossa o le ceneri siano raccolte in cassetta di zinco che ne impedisca la dispersione. Qualora per l'inumazione sia necessaria la rimozione di parti del monumento funebre eretto sulla fossa, ogni onere per la rimozione e per il successivo ripristino del monumento è a carico dei richiedenti.
3. L'introduzione delle predette cassette o urne deve essere autorizzata dall'ufficio funerario.
4. Allo scadere della concessione delle sepolture o del periodo di rotazione, le ossa o le ceneri possono essere collocate, a richiesta, in un'altra sepoltura privata di cui i familiari abbiano la disponibilità. In caso contrario sono depositate nell'ossario o disperse nel cinerario.

ART. 19: Oneri

1. Gli oneri delle operazioni relative alla prima sepoltura della salma dopo il decesso sono a carico dei familiari della salma e sono stabiliti dalla Giunta Comunale;
2. Sono parimenti stabiliti dalla Giunta Comunale gli oneri relativi all'inumazione della salma estumulata alla scadenza della concessione, secondo il piano di estumulazione regolato dal Sindaco, nonché ogni altra operazione disposta d'ufficio o ordinata dall'autorità giudiziaria.
3. Tutte le altre operazioni di sepoltura sono soggette al pagamento di specifici diritti stabiliti dalla Giunta Comunale.

TITOLO V

Esumazioni ed estumulazioni

ART. 20: Definizioni, condizioni, divieti

1. Le esumazioni si distinguono in:

- a) ordinarie, quando sono eseguite a conclusione del normale periodo di rotazione;
- b) straordinarie, quando sono eseguite prima del normale periodo di rotazione.

2. Le estumulazioni si considerano:

- a) ordinarie, quando sono eseguite d'ufficio su disposizione del Sindaco, alla scadenza della concessione.
- b) straordinarie, quando sono richieste dai privati prima della scadenza della concessione o anche dopo tale scadenza ma prima del programma di estumulazione disposto dal Sindaco e quando sono ordinate dall'autorità giudiziaria o disposte dal Sindaco prima della scadenza della concessione per motivi non dipendenti dalla volontà dei familiari.

3. Salvo quanto previsto dall'art.18, le esumazioni straordinarie e le estumulazioni straordinarie da loculi individuali, richieste dai privati, sono consentite esclusivamente per la cremazione o per la tumulazione definitiva delle ossa o delle salme in sepoltura privata a sistema di tumulazione collettiva o per il trasporto in cimiteri di altri comuni.

4. L'estumulazione delle salme dalle sepolture private a tumulazione collettiva è consentita, a richiesta dei privati, solo per l'inumazione nella fossa di mineralizzazione, ai sensi dell'art. 86 del regolamento nazionale, o per il trasporto in altra tomba privata collettiva o in cimiteri di altri comuni.

5. E' vietata ogni altra operazione diversa da quelle indicate nei commi 3 e 4, salvo il caso di espressa autorizzazione del Sindaco concessa per motivi eccezionali al momento della prima sepoltura della salma.

6. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del sanitario incaricato dall'U.S.S.L. o di suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 21: Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e si effettuano non prima di 20 anni dall'inumazione, senza soluzione di continuità all'interno della fila individuata.

2. Almeno 40 giorni prima dell'inizio delle operazioni, l'esumazione deve essere comunicata ad un familiare del defunto, parente in linea retta entro il secondo grado o in linea collaterale entro il quarto grado o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza di parenti o affini entro i gradi suddetti o di irreperibilità degli stessi, deve essere collocato un apposito avviso sui monumenti funebri entro lo stesso termine.

3. Salva diversa destinazione richiesta dai familiari ed ammessa dal presente regolamento, le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

4. I privati possono chiedere l'esumazione ordinaria prima del programma predisposto dal Sindaco, previo pagamento del diritto stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 22: Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si eseguono con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento Nazionale.

ART. 23: Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, si effettuano non prima che siano trascorsi 30 anni e si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 21.
2. Salva diversa destinazione richiesta dai familiari ed ammessa dal presente regolamento, i feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato un'ideale apertura della cassa metallica, per favorire il completo processo di mineralizzazione della salma. Le ossa possono essere raccolte in cassette ossario o collocate in ossario comune soltanto qualora si constati la completa mineralizzazione della salma. Si autorizza, a istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo trentennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

ART. 24: Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni possono essere autorizzate dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi periodo dell'anno, adottando le cautele contemplate dall'art. 88 del Regolamento Nazionale.
2. Qualora vengano richieste l'estumulazione e l'immediata inumazione della salma nello stesso cimitero prima che siano trascorsi 30 anni dalla sepoltura, la salma deve essere inumata previa ideale apertura della cassa metallica. Si autorizza, a istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

ART. 25: Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni

1. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali di notevole valore rinvenuti in occasione di esumazioni e estumulazioni devono essere consegnati ai familiari eventualmente presenti alle operazioni cimiteriali.
2. In assenza di familiari, gli oggetti e i ricordi di notevole valore devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio funerario che li terrà a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Trascorso tale termine senza reclamo, gli stessi entreranno nella piena disponibilità del Comune.
3. Fra gli oggetti e i ricordi di cui ai commi precedenti sono comunque escluse le fotografie dei defunti.
4. Ogni altra opera o materiale impiegato sulla sepoltura (croci, lapidi, portafiori, ecc.), ove non siano prelevati a loro spese dagli aventi diritto all'atto dell'operazione cimiteriale, entrano nella disponibilità del comune.

ART. 26: Verbale delle operazioni

1. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione è redatto apposito verbale con l'elenco degli oggetti di valore eventualmente rinvenuti.
2. Il verbale deve essere sottoscritto anche dagli eventuali familiari presenti in caso di ritiro di oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ART. 27: Oneri

1. Gli oneri di tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni programmate dal sindaco o ordinate dall'autorità giudiziaria sono stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO VI Cremazione

ART. 28 - Crematorio

1. Il Comune, per provvedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che offra garanzie di idoneità e di disponibilità.

ART. 29 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione alla cremazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.
2. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia dopo l'acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo o del medico curante, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 3 della L. 30.3.2001, n. 130).
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado,

della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART. 30 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.

4. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, e comunque nelle zone autorizzate.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 74, comma b) del presente regolamento.

ART. 31 – Urne Cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 32 – Tariffe per la cremazione

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'ANCI, la CONF SERVIZI, nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci.

2. In tutti gli altri casi, i parenti più prossimi del defunto, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, sono tenuti al pagamento della tariffa per la cremazione come sopra stabilita.

Sarà inoltre possibile la rivalsa sull'eventuale patrimonio del defunto.

TITOLO VII

Concessioni

ART. 33: Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, per le sepolture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione, per famiglie o collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o comunque rientranti nella sua proprietà riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, celle ossario);
 - b) sepolture per famiglie, collettività o istituzioni, comunque denominate (tombe di famiglia, cappelle gentilizie, cripte, ecc.).
4. Il rilascio della concessione amministrativa di bene demaniale lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Tale concessione non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune secondo le norme del presente Regolamento.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal presente Regolamento. Nell'atto devono essere necessariamente indicate la decorrenza e la durata della concessione.

ART. 34: Decorrenza e durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata decorre dalla data indicata nell'atto di concessione dell'area, della tomba o similare, del loculo o della cella ossario, salvo quanto indicato nei successivi commi 3° – 4° e 5° del presente articolo.
3. Per loculi per i quali non esiste idoneo provvedimento concessorio la durata dell'utilizzo dei medesimi viene fissata in 99 anni, facendo salvi i diritti acquisiti dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 117/118/119/120/121/122 del 29.12.1978 e n. 18 del 21.01.1981. L'inizio della concessione decorre dalla data del versamento o dalla domanda o in assenza dalla data di appalto dei lavori come da elenco sotto riportato:

CIMITERO DEL CAPOLUOGO

- 1[^] Str. Lavori appaltati presumibil. nel 1959 – Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2058
- 2[^] Stralcio: Lavori appaltati nel 1964 - Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2063
- 3[^] Stralcio: Lavori appaltati nel 1970 - Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2069

4^ Stralcio: Lavori appaltati nel 1974 - Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2073

CIMITERO DI LISIERA

1^ Stralcio: Lavori appaltati nel 1966 – Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2065

2^ Stralcio: Lavori appaltati nel 1970 - Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2069

3^ Stralcio: Lavori appaltati nel 1974 - Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2073

4^ Stralcio: Lavori appaltati nel 1979 - Durata concessione 99 anni in scadenza nel 2078

4. Per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni, la durata delle concessioni è fissata in 99 anni per le richieste avanzate dopo l'entrata in vigore del D.P.R.803/75 (GU n. 22 Suppl.Ord. del 26.01.1976), integrato con modificazioni del D.P.R. 285/90, mentre per le richieste effettuate con domanda o versamento prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975 (GU n. 22 Suppl.Ord. del 26.01.1976), la durata delle concessioni è perpetua.

5. Per le tombe, loculi, celle concesse a seguito di provvedimento del Commissario Prefettizio nr. 101 del 07.07.1994, la disciplina è quella prevista dall'atto stesso (tombe e celle ossario 99 anni – loculi 30 anni). Il presente comma si applica, pertanto, alle concessioni avvenute dall'1.01.1994, in riferimento al 5^ stralcio dei Cimiteri di Bolzano Vicentino – Capoluogo e Lisiera.

6. La durata delle concessioni è fissata in 40 anni per i loculi del 6° stralcio dei Cimiteri di Lisiera e del Capoluogo e per i loculi che rientreranno in possesso del Comune a seguito di accertamento.

7. La Giunta Comunale può variare la durata delle concessioni in relazione ad eventuali esigenze determinate dalle disponibilità di posti salma dei cimiteri.

ART. 35: Modalità delle concessioni

1. La concessione non può essere disposta a favore di persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 36: Prenotazioni e rinnovi delle concessioni

1. E' ammessa, dietro pagamento dell'intera somma, la prenotazione delle sepolture individuali (loculi) in ordine sequenziale come da planimetria, limitatamente al 6^ stralcio del Cimitero di Bolzano Vicentino i cui progetti sono stati approvati nell'anno 1998. L'atto di concessione decorre dalla data del versamento.

2. E' consentito per una sola volta il rinnovo sia per le sepolture collettive che per quelle individuali. Per queste ultime il periodo di rinnovo è di 10 anni, dietro pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale.

ART. 37: Uso delle sepolture private - obblighi e diritti del concessionario

1. Come previsto dall'art. 93 del Regolamento Nazionale, il diritto d'uso delle sepolture private collettive concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. In caso di concessione ad enti (istituti, associazioni, ecc.), il diritto è riservato alle persone contemplate dal relativo regolamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Per le sepolture individuali il diritto d'uso è

riservato alla salma indicata nell'atto di concessione, salva la possibilità di introdurre cassette ossario o urne cinerarie, con le modalità ed i limiti previsti dal 1° comma dell'art.18.

2. Ai fini dell'applicazione della prima parte del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge non legalmente separato e dai parenti o affini in linea retta o collaterale fino al 6° grado, secondo quanto precisato nei commi seguenti.

3. Per il coniuge e i parenti in linea retta il diritto alla sepoltura è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo una sua diversa indicazione da formularsi nello stesso atto di concessione.

4. Per la sepoltura di parenti in linea collaterale e per gli affini, ove non risulti già autorizzata nell'atto di concessione, dovrà essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con contestuale dichiarazione sul grado di parentela ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

5. La sepoltura nella tomba collettiva privata delle salme di persone non legate da vincoli di parentela o affinità, ma conviventi col concessionario o particolarmente benemerite nei suoi confronti, prevista dall'art. 93, comma 2°, del Regolamento Nazionale, è consentita a condizione che sia autorizzata dal concessionario a norma del comma precedente e purché, rispettivamente, sia prodotta o acquisita idonea certificazione anagrafica attestante la convivenza o sia resa dal concessionario apposita dichiarazione circa la particolare benemerita, da depositare presso l'ufficio funerario comunale prima del decesso della persona per cui la sepoltura è richiesta.

6. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco su richiesta motivata dal concessionario.

7. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ciascuno di disporre diversamente circa la propria sepoltura, a norma dell'art. 4.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto alla conservazione delle distanze o dello stato delle opere delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

9. Possono essere concessionari di sepolture cittadini nati o residenti a Bolzano Vicentino o emigrati da non meno di 10 anni o i parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale.

10. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio dei servizi funerari il trasferimento della sua residenza in altro comune.

11. E' consentito al concessionario richiedere l'apertura della tomba o del loculo per l'ispezione e la verifica delle sepolture eseguite e dei posti disponibili.

12. In caso di esaurimento della capienza del sepolcro il concessionario può chiedere l'estumulazione dei feretri ivi contenuti e la loro inumazione per il completamento del processo di mineralizzazione delle salme, a norma dell'art. 86 del Regolamento Nazionale. A conclusione del periodo di inumazione le ossa risultanti potranno essere collocate nello stesso sepolcro.

13. Dovendosi procedere a lavori di straordinaria manutenzione o ristrutturazione del sepolcro il concessionario può parimenti chiedere l'estumulazione dei feretri, cassette o urne contenute e la

loro tumulazione provvisoria a norma dell'art. 16, fatta salva la facoltà di richiedere nell'occasione l'inumazione dei feretri come previsto nel precedente comma. Dopo la sistemazione del sepolcro le cassette, le urne e i feretri potranno essere ricollocati nello stesso sepolcro.

ART. 38: Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private, collettive o individuali, spetta ai concessionari.

ART. 39: Costruzione delle tombe - termini

1. Le concessioni in uso di aree per l'edificazione di tombe impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 51 e comunque all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di formale assegnazione dell'area, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, il termine predetto decorre dall'effettiva disponibilità dell'area stessa.

ART. 40: Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, collettiva, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio contratti entro 12 mesi dalla data della morte, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

2. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano aventi titolo alla concessione esclusivamente le persone indicate nel 3° comma dell'art. 37 nonché quelle contemplate nel 4° comma dello stesso articolo purché figurino nel contratto di concessione o in altro formale atto di autorizzazione, anche testamentario, sottoscritto dal titolare defunto.

3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio contratti esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel comma precedente, che assumono la qualità di concessionari.

4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità, scegliendolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione per tutti gli aventi diritto.

ART. 41: Rinuncia a concessione di sepoltura individuale.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura è libera o liberabile da salma, resti, ossa o ceneri.

2. Nel caso di rinuncia a concessione a tempo determinato, al concessionario o agli aventi titolo spetta il rimborso di una somma stabilita dalla Giunta Comunale a norma dell'art. 68.

ART. 42: Rinuncia a concessione di aree libere oppure parzialmente o completamente edificate a cura dei privati e destinati alle sepolture collettive.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, destinate alla costruzione di sepolcri collettivi, quando il concessionario non intenda iniziare le opere.
2. Per il rimborso si applica il 2° comma dell'articolo precedente.
3. Qualora sull'area sia già stato edificato il sepolcro o ne sia in corso la costruzione a cura dei privati, la rinuncia può essere accettata quando il manufatto sia libero o liberabile da salme, resti, ossa o ceneri.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, al concessionario o agli aventi titolo è riconosciuto, oltre il rimborso di cui al 2° comma, anche un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dell'ufficio tecnico comunale in contraddittorio con le parti interessate. In caso di contestazione sull'ammontare dell'indennizzo, si ricorre all'arbitrato, con spese a carico del privato.

ART. 43: Rinuncia a concessione di manufatti di proprietà comunale e destinati a sepolture collettive

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti per tumulazioni collettive di proprietà comunale, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti, ossa o ceneri.
2. Al concessionario o agli aventi titolo spetta il rimborso indicato nel 2° comma dell'art. 41.
3. Per eventuali opere debitamente autorizzate, eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 44: Rinuncia alla prenotazione di manufatti in corso di costruzione da parte del comune.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla prenotazione di manufatti in corso di costruzione da parte del Comune.
2. Qualora sia stato versato il deposito cauzionale, al rinunciante spetta il rimborso di una somma stabilita dalla Giunta, da determinare in relazione all'entità del deposito.

ART. 45: Condizioni per le rinunce.

1. La rinuncia di cui agli articoli precedenti può essere accettata a condizione che non sia in corso la procedura per la dichiarazione di decadenza.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

3. Tutte le spese necessarie per il trasferimento delle salme, resti, ossa o ceneri eventualmente presenti nella sepoltura sono a carico del concessionario e degli aventi titolo rinuncianti.

ART. 46: Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando risulti che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di cessione, anche temporanea e gratuita, del diritto d'uso della sepoltura senza autorizzazione del Comune;
- c) quando le opere cimiteriali non siano state edificate entro i termini fissati dall'art. 39.

2. L'avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza è notificata al concessionario o agli aventi titolo con indicazione dei motivi e con invito a presentare le controdeduzioni entro un mese dalla notifica.

3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Sindaco, in caso di mancata o insufficiente produzione nel termine stabilito di elementi atti a rimuovere le presunzioni di irregolarità di cui al 1° comma.

ART. 47: Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. In conseguenza della dichiarazione di decadenza, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ossa o ceneri rispettivamente in terreno, ossario e cinerario comune, fatta salva l'eventuale richiesta di diversa destinazione ammessa dal presente regolamento.

2. I materiali e le opere relative alla sepoltura entrano nella piena disponibilità del Comune.

3. E' applicabile quanto previsto dai primi 3 commi dell'art. 25 per quanto riguarda gli oggetti preziosi eventualmente rinvenuti nella sepoltura.

ART. 48: Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono per scadenza dal termine previsto nell'atto di concessione, per estinzione della famiglia o per soppressione del cimitero.

2. Se si tratta di estinzione per scadenza della concessione, trova applicazione quanto disposto nell'articolo precedente.

3. Ai fini di cui al 1° comma, la famiglia si estingue quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art. 40, 2° comma, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e non siano lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della tomba. La conseguente estinzione della concessione è dichiarata dopo 20 anni dall'ultima sepoltura.

Si applicano i primi 2 commi dell'articolo precedente. Gli oggetti preziosi eventualmente rinvenuti entrano nella disponibilità del Comune.

4. Per i loculi dei primi quattro stralci del Cimitero del Capoluogo e del Cimitero di Lisiera, che ritorneranno nella disponibilità del Comune a seguito di accertamenti, la durata della concessione è quella fissata al comma 6° dell' art. 34.

5. In caso di soppressione del cimitero, trova applicazione quanto disposto dall'art. 98 del Regolamento Nazionale.

7. E' equiparato alla soppressione del cimitero il caso in cui si deva procedere all'ampliamento o alla modificazione topografica del cimitero, relativamente alle tombe che, in conseguenza di tali modifiche, devono essere eliminate.

TITOLO VIII

Lavori privati all'interno del cimitero

ART. 49: Autorizzazione per i lavori privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza l'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo ai privati, nonchè alle associazioni e alle comunità non aventi scopo di lucro.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo accertamento dell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle norme del presente regolamento.

ART. 50: Esecuzione dei lavori. Ditte abilitate.

1. Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo seguente e per i relativi restauri e riparazioni o manutenzioni straordinarie, gli interessati devono valersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta così come anche previsto dal 2° comma dell'art. 54.
2. Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o attività comunque censurabili. In particolare, è vietato collocare sulla fossa di inumazione targhe o lapidi provvisorie senza l'autorizzazione dei familiari.

ART. 51: Costruzione di sepolture private collettive

1. I singoli progetti di sepolture private collettive devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, su parere conforme del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS e della commissione edilizia, osservate le disposizioni del regolamento nazionale e quelle specifiche del presente regolamento. Il manufatto deve comunque rispettare il contesto rappresentato dalle tipologie esistenti.
2. Nell'atto di approvazione del progetto è specificato il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono disporre particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo il termine massimo di 24 mesi indicato nell'art. 39.

5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma. Per le variazioni di carattere ornamentale, che non alterino l'opera in alcuna parte sostanziale, è sufficiente l'autorizzazione dell'ufficio tecnico.

ART. 52: Iscrizioni ed elementi ornamentali sulle sepolture a tumulazione

1. Sulle lapidi di chiusura dei loculi e delle celle ossario sono ammesse brevi iscrizioni.

2. E' consentito apporre sulle sepolture le generalità e le fotografie a ricordo di altri familiari defunti, purché le loro spoglie mortali non siano sepolte in forma individuale in altra sepoltura del cimitero.

3. E' ammessa la collocazione di elementi ornamentali (lampade, portafiori, croci, ecc.) secondo quanto specificato nell'atto concessorio.

ART. 53: Installazione di monumenti funebri sulle fosse

1. E' consentito ai familiari dei defunti l'erezione dei cippi o monumenti e l'applicazione di lapidi o altri elementi decorativi sulle fosse in terreno comune, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Sulle fosse di inumazione è permessa l'installazione di monumenti funebri orizzontali (normalmente costituiti da un profilo di marmo posto a recinzione della fossa) entro le dimensioni massime previste per le fosse dal vigente Regolamento Nazionale: m. 2.20 x 0.80 se trattasi di salme di persone di età superiore ai 10 anni e m. 1.50 x 0.50 se trattasi di salme di fanciulli di età inferiore ai 10 anni; l'altezza del piano campagna non può superare, rispettivamente, m. 0.25 e m. 0.20.

3. L'eventuale copertura del manufatto è consentita entro i seguenti limiti: m. 1.80 di lunghezza e m. 0.80 di larghezza per le salme di persone di età superiore ai 10 anni e m. 1.10 di lunghezza e di m. 0.50 di larghezza per le salme di fanciulli di età inferiore ai 10 anni.

4. E' altresì consentita l'erezione sulle fosse di inumazione di un monumento verticale (lapide, cippo, croce, ecc.) di altezza massima dal piano campagna, compresa l'altezza dell'eventuale manufatto orizzontale, di m. 1.00 e con le seguenti misure massime orizzontali: m. 0.20 nel senso della lunghezza della fossa e m. 0.80 di larghezza. Sulle fosse per fanciulli le misure massime consentite per il monumento verticale sono le seguenti. m. 0.20 di lunghezza, m. 0.50 di larghezza e m. 0.80 di altezza.

5. Sulle fosse si possono deporre fiori, corone o altri ornamenti floreali, nonchè coltivare piccole aiuole, anche con arbusti, purché di altezza non superiore a m. 1.00, a condizione che le radici e i rami non intralcino i vialetti di passaggio tra le fosse.

6. Per le iscrizioni e per gli altri elementi da apporre sulle lapidi o sui cippi si applica l'articolo precedente.

7. Le fosse di sepoltura delle salme estumulate e inumate per il prescritto completamento del processo di mineralizzazione, a norma del 2° e 3° comma dell'art. 86 del Regolamento Nazionale, sono contraddistinte con un apposito cippo apposto dal Comune. E' tuttavia consentita ai familiari la delimitazione della fossa con un bordo di marmo o di pietra senza alcuna copertura nel rispetto delle misure stabilite per i monumenti orizzontali.

ART. 54: Norme comuni ai due precedenti articoli

1. Per il collocamento dei monumenti funebri di cui ai due precedenti articoli, gli interessati devono presentare apposita istanza all'ufficio tecnico. Nell'istanza il richiedente deve, secondo il caso, presentare il testo delle iscrizioni che saranno riportate sulla lastra di chiusura o sulle lapidi e dichiarare di attenersi alle misure e alle caratteristiche prescritte per i monumenti funebri. Copia dell'istanza munita dell'autorizzazione è consegnata al richiedente.

2. Per l'esecuzione dei lavori, gli interessati possono provvedere personalmente o avvalersi di privati imprenditori, come previsto nell'art. 50.

3. Al personale addetto al servizio di custodia dei cimiteri comunali è demandato il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti e di segnalare tempestivamente ogni irregolarità all'ufficio funerario.

ART. 55: Obblighi dei familiari e dei concessionari

1. I concessionari delle sepolture e i familiari dei defunti sepolti in campo comune devono curare che le tombe, i loculi e i monumenti eventualmente eretti sulla fossa di inumazione siano sempre in decoroso stato di manutenzione.

2. E' vietato usare barattoli di recupero come portafiori e abbandonare nel cimitero stracci, secchi, scope e altri attrezzi per la pulizia.

3. I fiori recisi, non appena appassiti, devono essere rimossi dalle tombe e collocati negli appositi contenitori.

ART. 56. Provvedimenti in caso di incuria

1. In caso di incuria, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia da eseguirsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, come previsto dall'art. 63 del Regolamento Nazionale.

ART. 57: Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture o i familiari dei defunti sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, anche in caso di affidamento dei lavori ai privati imprenditori a norma dell'art. 50.

ART. 58: Recinzione aree. Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe per famiglie o collettività, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del personale di custodia.

3. I materiali di scavo o di rifiuto risultanti dai lavori in esecuzione nel cimitero devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal personale di custodia, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o di danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 59: Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese o dei privati autorizzati ad eseguire i lavori di cui agli articoli precedenti, lungo i percorsi e secondo gli orari indicati dal personale di custodia. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno utilizzato per i lavori deve essere liberato da cumuli di sabbia, terra, calce e dagli altri materiali di costruzione o comunque adeguatamente riordinato e recintato in modo da non costituire pericolo per le persone e da non compromettere il necessario decoro del cimitero.

ART. 60: Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio tecnico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 61: Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla rimozione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti e al riordino dell'intera area occupata per l'esecuzione dei lavori.

2. Il Sindaco può emanare ulteriori disposizioni per garantire la decorosa sistemazione dei cimiteri comunali e il regolare svolgimento dei riti funebri.

ART. 62: Vigilanza

1. Fatte salve le competenze dell'U.L.S.S., a norma dell'art. 51, 2° comma, del Regolamento Nazionale, l'ufficio tecnico controlla, per mezzo del personale di custodia, che l'esecuzione delle opere si svolga nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e delle disposizioni di cui agli articoli precedenti. Lo stesso ufficio può impartire direttive, fare rilievi e contestazioni, anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta la regolare esecuzione delle opere cimiteriali.

TITOLO IX Imprese pompe funebri

ART. 63: Funzioni, licenze

1. A richiesta dei familiari dei defunti, le imprese di pompe funebri possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune e spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri ed altri articoli funerari;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto delle salme, nei limiti e alle condizioni di cui al titolo II.
2. Le imprese di pompe funebri devono essere munite della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773, per le attività di cui ai punti a), c) e d) del primo comma e della prescritta autorizzazione commerciale per l'attività di cui al punto b).

TITOLO X Registri e schedari cimiteriali

ART. 64: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere e ad aggiornare il registro delle operazioni cimiteriali, secondo le istruzioni contenute negli artt. 52 e 53 del Regolamento Nazionale.
2. Sulla base dei dati contenuti nel registro predetto, l'ufficio funerario provvede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

ART. 65: Schedario delle sepolture

1. Presso l'ufficio contratti è tenuto, eventualmente anche solo con mezzi informatici, uno schedario per l'aggiornamento di ciascuna sepoltura, delle concessioni e dei concessionari.
2. Lo schedario è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle singole sepolture.

TITOLO XI

Norme transitorie e finali

ART. 66: Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la vigenza del precedente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 35 in data 31.05.2000.

ART. 67: Richieste di servizi cimiteriali. Titolarità

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporto, inumazione, esumazione, traslazione, cremazione, ecc), una concessione (aree, tombe, loculi, celle ossario, ecc.) una autorizzazione per l'apposizione di lapidi, croci, simboli ecc o per la costruzione e/o miglioria di manufatti, si intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, il comune rimane estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta sentenza inappellabile.

ART. 68: Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali vengono fissate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. Gli importi dei rimborsi per rinunce alle concessioni, a tempo determinato, di aree, loculi, celle ossario o tombe collettive sono fissati dalla Giunta Comunale, anche in relazione alla tariffa in vigore per la concessione di sepolture identiche o similari al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune; la somma rimborsabile è comunque proporzionalmente ridotta in base alla durata della concessione originaria e agli anni di residua durata; la frazione di anno superiore a 6 mesi è considerata anno intero. In caso di rinuncia alla concessione a tempo determinato di aree per la costruzione di tombe collettive, da eseguirsi dai privati, si applica l'ultimo comma dell'art. 42.
3. Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono aggiornate secondo la periodicità stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 69: Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, sono punite a norma dell'art. 107 del Regolamento Nazionale.

ART. 70: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme richiamate nell'art. 1 e ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

ART. 71: Entrata in vigore

Il presente Regolamento esplica la propria validità a far tempo dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	pag	1
ART. 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....		1
ART. 2 : COMPETENZE.....		1
ART. 3 : SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....		2
ART. 4 : FACOLTÀ' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI.....		2
TITOLO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E TRASPORTI FUNEBRI	pag.	3
ART. 5 : DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME E OBITORIO.....		3
ART. 6 : SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI.....		3
ART. 7 : FUNERALI E SOSTE PER ESEQUIE.....		4
ART. 8 : TRASFERIMENTO DI SALME PRIMA DEL FUNERALE.....		4
ART. 9 : TRASPORTI A PAGAMENTO.....		4
ART.10 : TRASPORTI GRATUITI.....	5	
TITOLO III - CIMITERI.....	pag.	5
ART. 11 : ELENCO DEI CIMITERI.....		5
ART. 12 : DIRITTO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI.....		6
ART. 13 : ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI.....		6
TITOLO IV - INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	pag.	6
ART.14 : DISPOSIZIONI GENERALI.....		6
ART.15 : TERMINI DI ESECUZIONE.....		7
ART.16 : TUMULAZIONI PROVVISORIE.....		7
ART.17 : INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEI DEFUNTI SULLE SEPOLTURE.....	8	
ART.18 : INTRODUZIONE DI CASSETTE OSSARIO O URNE CINERARIE IN SEPOLTURE DESTINATE AI FERETRI.....	8	
ART.19 : ONERI.....	8	
TITOLO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	pag.	9
ART.20 : DEFINIZIONI - CONDIZIONI - DIVIETI.....		9
ART.21 : ESUMAZIONI ORDINARIE.....		10
ART.22 : ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....		10
ART.23 : ESTUMULAZIONI ORDINARIE.....		10
ART.24 : ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.....		10
ART.25 : OGGETTI RINVENUTI IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI.....	11	
ART.26 : VERBALE DELLE OPERAZIONI.....	11	

ART.27	: ONERI.....	11
---------------	--------------	----

TITOLO VI - CREMAZIONE.....pag. 11

ART.28	: CREMATORIO.....	11
ART.29	: AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	12
ART.30	: DISPERSIONE DELLE CENERI.....	12
ART.31	: URNE CINERARIE.....	13
ART.32	: TARIFFE PER LA CREMAZIONE.....	13

TITOLO VII - CONCESSIONI.....pag. 13

ART.33	: SEPOLTURE PRIVATE.....	13
ART.34	: DECORRENZA E DURATA DELLE CONCESSIONI.....	14
ART.35	: MODALITA' DELLE CONCESSIONI.....	15
ART.36	: PRENOTAZIONI E RINNOVI DELLE CONCESSIONI.....	15
ART.37	: USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO.....	15
ART.38	: MANUTENZIONE.....	16
ART.39	: COSTRUZIONE DELLE TOMBE - TERMINI.....	16
ART.40	: SUBENTRI.....	17
ART.41	: RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA.....	17
ART.42	: RINUNCIA A CONCESSIONE AD AREE LIBERE OPPURE PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE EDIFICATE A CURA DEI PRIVATI E DESTINATE ALLE SEPOLTURE COLLETTIVE.....	17
ART.43	: RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DESTINATI A SEPOLTURE COLLETTIVE.....	18
ART.44	: RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE DI MANUFATTI IN CORSO DI COSTRUZIONE DA PARTE DEL COMUNE.....	18
ART.45	: CONDIZIONI PER LE RINUNCE.....	18
ART.46	: DECADENZA DELLE CONCESSIONI.....	18
ART.47	: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA.....	19
ART.48	: ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	19

TITOLO VIII - LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....pag. 20

ART.49	: AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	20
ART.50	: ESECUZIONE DEI LAVORI - DITTE ABILITATE.....	20
ART.51	: COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE.....	20
ART.52	: ISCRIZIONI ED ELEMENTI ORNAMENTALI SULLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE.....	21
ART.53	: INSTALLAZIONE DI MONUMENTI FUNEBRI SULLE FOSSE	21
ART.54	: NORME COMUNI AI DUE PRECEDENTI ARTICOLI.....	22
ART.55	: OBBLIGHI DEI FAMILIARI E DEI CONCESSIONARI.....	22
ART.56	: PROVVEDIMENTI IN CASO DI INCURIA.....	22
ART.57	: RESPONSABILITA'.....	22
ART.58	: RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO.....	22
ART.59	: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.....	23

ART.60	: ORARIO DI LAVORO.....	23
ART.61	: SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMÉMORAZIONE DEI DEFUNTI.....	23
ART.62	: VIGILANZA.....	23

TITOLO IX - IMPRESE POMPE FUNEBRI.....pag. 24

ART.63	: FUNZIONI- LICENZE.....	24
---------------	--------------------------	----

TITOLO X - REGISTRI E SCHEDARI CIMITERIALI.....pag. 24

ART.64	: REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	24
ART.65	: SCHEDARIO DELLE SEPOLTURE.....	24

***TITOLO XI - NORME TRANSITORI E FINALI.....pag.
25***

ART.66	: EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	25
ART.67	: RICHIESTE DI SERVIZI CIMITERIALI - TITOLARITA'	25
ART.68	: TARIFFE.....	25
ART.69	: SANZIONI.....	25
ART.70	: RINVIO.....	26
ART.71	: ENTRATA IN VIGORE.....	26